



## NEWSLETTER 5/2024 FOCUS FISCALE

### **NOVITÀ NORMATIVE**

- ▶ PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DECRETO LEGGE CD. "AGEVOLAZIONI FISCALI"

Si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2024** è stato pubblicato il **D.L. 39/2024**, in vigore dal **30.03.2024**, che contiene misure urgenti in tema di **agevolazioni fiscali, contraddittorio preventivo e sanzioni per i dati relativi alle transazioni effettuate tramite Pos.**

Di seguito le principali novità distinte per ambiti.

In primis, si segnalano le **modifiche** introdotte agli **artt. 119 e 119-ter del D.L. 34/2020** (già modificati dal D.L. 212/2023) in tema di **Superbonus** e altri **bonus edilizi**.

In particolare, viene **eliminata**, per gli **interventi successivi** alla **data di entrata in vigore** del Decreto 39/2024, la possibilità di **esercizio delle opzioni** per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito** in luogo delle detrazioni **per quasi tutte le fattispecie**, tranne che per i seguenti casi:

- ▶ per **interventi** di cui all'art. 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del D.L. 34/2020, riguardanti **eventi sismici** interessanti alcune **particolari zone geografiche**;
- ▶ per **lavori non condominiali** relativi al Superbonus, in caso di **presentazione di CILAS prima dell'entrata in vigore del Decreto 39/2024**;
- ▶ per **lavori condominiali** relativi al Superbonus, in caso di **presentazione di CILAS** e di adozione della **delibera condominiale** avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio **prima dell'entrata in vigore del Decreto 39/2024**;
- ▶ in caso di **presentazione dell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo** avente ad oggetto **lavori** da Superbonus comportanti la **demolizione e ricostruzione dell'edificio**;
- ▶ per **interventi diversi da Superbonus** se già **presentata richiesta di un titolo abilitativo**;
- ▶ per **lavori diversi da Superbonus non richiedenti un titolo abilitativo**, se **lavori già iniziati**, oppure, **qualora non iniziati**, sia stato **stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la **fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori** agevolati e sia stato **versato un acconto** sul prezzo.

Si segnala che la possibilità di fruire dello **sconto in fattura o della cessione del credito** è ancora possibile **fino all'entrata in vigore del Decreto 39/2024** anche in relazione al **bonus barriere architettoniche**. **Post tale data** la possibilità è concessa **solo** per **interventi** per i quali ante entrata in vigore risulti **presentata la richiesta del titolo abilitativo** (ove necessario) e siano **già iniziati i lavori** oppure, **qualora non ancora iniziati**, sia già stato **stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la **fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori** e sia stato **versato un acconto** sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il D.L. 39/2024, inoltre, **esclude** la possibilità di avvalersi della **remissione in bonis** (ex art. 2, comma 1, D.L. 16/2012) per le **opzioni di sconto in fattura o cessione del credito** esercitate **entro il 04.04.2024**; l'esclusione si riferisce sia alle comunicazioni delle **opzioni** esercitate in relazione alle **spese agevolabili sostenute nell'anno 2023** (nonché alle relative successive cessioni) sia a quelle concernenti **le rate residue non fruite** delle detrazioni riferite alle **spese sostenute in anni precedenti** (nonché alle relative

successive cessioni).

Sempre in materia di bonus edilizi, vengono introdotte misure volte per l'**acquisizione di maggiori informazioni** inerenti alla **realizzazione degli interventi agevolabili**; ci è l'applicazione di una **sanzione di euro 10.000** per la **mancata trasmissione dei dati** relativi a lavori già avviati, mentre per i **nuovi interventi** è prevista la **decadenza dall'agevolazione** fiscale.

In particolare, sia per interventi di **efficientamento energetico** agevolabili sia per **interventi antisismici**, devono essere trasmessi rispettivamente all'**ENEA** per i primi e al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i secondi:

- ▶ dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ▶ ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del Decreto;
- ▶ ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
- ▶ percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese;

I **sogetti** tenuti ad **effettuare la trasmissione** delle informazioni e le relative variazioni sono:

- ▶ coloro che **entro il 31.12.2023** hanno presentato la **comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020, ovvero l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici, e che alla stessa data **non hanno concluso i lavori**;
- ▶ coloro che hanno presentato la **comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici, a **partire dal 01.01.2024**.

Con un **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, da **adottare entro il 29.05.2024**, saranno definiti **contenuto, modalità e i termini** di dette comunicazioni.

Viene inoltre prevista la **sospensione, dal 01.07.2024**, dell'**utilizzabilità dei crediti edilizi** in presenza di **iscrizioni a ruolo o carichi** affidati agli agenti della Riscossione e relativi a **imposte erariali** nonché ad **atti emessi dall'Agenzia delle Entrate** (ivi compresi quelli per atti di recupero) per **importi complessivamente superiori a euro 10.000, fino a concorrenza di quanto dovuto**.

In materia di **ACE**, il D.L. 39/2024 introduce alcuni **presidi antifrode** in materia di **cessione dei crediti d'imposta** riguardanti la stessa agevolazione, nello specifico:

- ▶ viene **esclusa la facoltà di successiva cessione**;
- ▶ sussiste la **responsabilità in solido** del **sogetto cessionario** in presenza di **concorso nella violazione** della disciplina dei crediti;
- ▶ i **crediti già oggetto di cessione** alla data di entrata in vigore, possono essere **oggetto di un'ulteriore cessione ad altri soggetti**.

In materia di **crediti d'imposta** per **investimenti in beni strumentali nuovi** e in **attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica**, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, viene previsto per le imprese un **obbligo di comunicazione preventiva**, da effettuarsi in via telematica, dell'**ammontare complessivo degli investimenti** che si intendono effettuare, a **decorrere dal 30.03.2024** (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), oltre che della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione. Sul punto si rimanda al contributo della presente newsletter nella sezione "*Agevolazioni fiscali e di altro genere*".

In tema di **contraddittorio preventivo**, la norma prevede che la disciplina sul **contraddittorio obbligatorio**, di cui al recente **art. 6-bis della L. 212/2020**, si applica **a partire dagli atti emessi dal 30.04.2024**. Si specifica che, **qualora** l'Amministrazione finanziaria abbia, **prima della data di entrata in vigore** dell'anzidetta disposizione, **comunicato al contribuente lo schema d'atto** di cui all'articolo 6-bis, **agli**

**atti emessi** con riferimento alla **medesima pretesa** si **applica** comunque la **proroga dei termini di decadenza** prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (proroga di **120 giorni**). Infine, in tema di **pagamenti elettronici**, viene prevista l'applicazione della **sanzione da euro 2.000 ad euro 21.000** (art. 10, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. 471/1997) per le **errate** o **tardive** od **omesse comunicazioni** all'Agenzia delle Entrate dei **dati delle transazioni** effettuate dagli esercenti attraverso **carte di credito e Pos**.

► **RIPRESE LE COMUNICAZIONI DEL TITOLARE EFFETTIVO**

In tema di **comunicazione dei titolari effettivi**, si specifica che con la **Nota n. 7648 dell'11.04.2024** il **Ministero delle Imprese e Made in Italy (MIMIT)** ha chiarito che i termini per l'adempimento di cui al Decreto del 29.09.2023 (60 giorni decorrenti dal 09.10.2023), in precedenza sospesi (ordinanza del TAR del Lazio del 7.12.2023 n. 8083), **hanno ripreso a decorrere**.

Ciò in conseguenza del giudizio del TAR del Lazio (sentenze 9 aprile 2024, n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845), che ha respinto i ricorsi volti a far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni sull'invio alla Camera di Commercio dei dati per il titolare effettivo.

Pertanto, si conferma che il **termine ultimo per effettuare l'adempimento** in esame era l'**11.04.2024** (in luogo del termine originario fissato all'11.12.2023); la **Nota Unioncamere n. 0030093/U del 12.12.2023** aveva precisato che era **possibile inviare** la comunicazione in esame anche **nel periodo di sospensione**.

Si ricorda che, in caso di **tardiva comunicazione** vi è l'applicazione della **sanzione da euro 103 ad euro 1.032** (ex art. 2630 del Codice Civile, citato dall'art. 21, comma 3, D.Lgs. 231/2007).

L'**obbligo** di comunicazione riguarda le **imprese con personalità giuridica**, le **persone giuridiche private** tenute all'**iscrizione nel Registro** di cui al D.P.R. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato), i **trust** e gli **istituti giuridici affini**.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla nostra **Circolare n° 16/2024** dell'**11.04.2024**.

## **ADEMPIMENTI DIVERSI**

► **PROBABILE RINVIO AL 2025 PER LA CD. "SUGAR TAX"**

Si ricorda che l'**art. 1, commi 661 – 676, L. 160/2019** (c.d. "Legge di bilancio 2020"), ha introdotto nel nostro ordinamento "**l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche**" (comma 661) cd. "**Sugar Tax**", intese queste ultime come "*i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume*" e più in particolare "*qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande*" (comma 662).

L'imposta è fissata nelle misure di **euro 10,00 per ettolitro**, per i **prodotti finiti**, ed **euro 0,25 per chilogrammo**, per i **prodotti** predisposti ad essere **utilizzati previa diluizione** (comma 665), **salvo il mancato raggiungimento** della "**soglia di dolcezza**" di cui al comma 666.

Sono **tenuti** al pagamento il **fabbricante nazionale** ovvero il **soggetto nazionale** che **provvede al condizionamento** ovvero il **soggetto, residente o non residente** nel territorio nazionale, **per conto del quale** le **bevande edulcorate** sono **ottenute** dal **fabbricante** o dall'esercente l'**impianto di condizionamento**, nonché l'**acquirente** o l'**importatore** rispettivamente di **prodotti provenienti** da paesi **apparte-**

nenti o non appartenenti all'Unione europea (comma 664).

Di recente, la **Corte Costituzionale**, con la **Sentenza n. 49 del 26.03.2024**, ha dichiarato **non fondata** la **questione di costituzionalità** delle **norme istitutive** dell'imposta, sollevata su impulso tra gli altri di As-sobibe (Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche). L'istituzione dell'**imposta** è stata **ritenuta non irragionevole** rispetto al fine, desumibile anche dalla Relazione Illustrativa, della *"riduzione – attraverso la disincentivazione dell'uso delle bevande analcoliche con un contenuto elevato di sostanze edulcoranti naturali o artificiali aggiunte – della diffusione dell'obesità e del diabete, nonché di altri effetti dannosi per la salute dell'uomo, conseguenti all'eccessivo uso di sostanze edulcoranti sintetiche"*.

Ai sensi dell'**art. 1, comma 652**, L. 160/2019, l'imposta **avrebbe dovuto** così entrare **in vigore dal 01.07.2024**, se non che la maggioranza di Governo sembra avere trovato un'**intesa** per il **rinvio dell'imposta al 2025**. Occorrerà monitorare l'evoluzione del dibattito ed **attendere** la **versione definitiva dei testi normativi**, al fine di comprendere quale potrà essere il punto di arrivo finale sulla questione.

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### ► DEFINITI GLI ATTI ESCLUSI DAL NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Si comunica che, in tema di **nuovo contraddittorio preventivo** di cui al D.Lgs. 219/2023 (modifica dello Statuto dei diritti del contribuente) ed al D.Lgs. 1/2024 (Decreto Accertamento), il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024**, pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2024, ha individuato un **elenco di atti** relativi all'accertamento fiscale **esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo** (ex art. 6-bis, L. 212/2000).

Per tali tipologie di atti **non viene applicata** la **procedura** che richiede agli Uffici fiscali di **emettere uno schema d'atto** (articolo 1, comma 2-bis, Dlgs 218/1997) e **lasciare al contribuente 60 giorni** di tempo per **presentare le proprie controdeduzioni** (ovvero per presentare istanza per l'attivazione del procedimento in adesione nel termine di 30 giorni dalla notifica dello schema d'atto) o per accedere e ottenere una copia dei documenti del fascicolo.

Si segnala che la **nuova disciplina** è **applicabile** agli **atti emessi** a partire **dal 30.04.2024** (ex art. 41, comma 2, D.Lgs. 13/2024, atto di indirizzo MEF del 29.02.2024 e art. 7, D.L. 39/2024).

Di seguito si indicano gli **atti esclusi** dal contraddittorio preventivo:

- **ruoli e cartelle di pagamento, atti di intimazione di pagamento** (artt. 50, comma 2, 77 e 86, D.P.R. 602/1973) e **ogni altro atto** emesso dall'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** per il **recupero dei carichi affidati**;
- **accertamenti parziali** (artt. 41-bis, D.P.R. 600/1973 e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972) e **atti di recupero** (art. 38-bis, D.P.R. 600/1973) **predisposti** esclusivamente sulla base dell'**incrocio di dati**;
- **atti di intimazione autonomi** (art. 29 del D.L. 78/2010) e **atti di intimazione** emessi per **decadenza dalla rateazione**;
- **atti di accertamento** per **omesso, insufficiente o tardivo versamento** e irrogazione delle sanzioni relativamente a: **tasse automobilistiche** erariali, **addizionale erariale** della tassa automobilistica, **tasse sulle concessioni governative** per il servizio radiomobile **pubblico terrestre di comunicazione**, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli;
- **accertamenti catastali** per **iscrizione e cancellazione delle annotazioni di riserva** alle intestazioni catastali;
- **avvisi di liquidazione** per **decadenza delle agevolazioni fiscali**, ai fini delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali**;

- ▶ **avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali** a seguito di rettifica;
- ▶ **avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo** dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione;
- ▶ **avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa** ovvero per **omesso, insufficiente o tardivo versamento** di somme e di diritti dovuti;
- ▶ **comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato** (art. 36-bis, D.P.R. 600/1973);
- ▶ **comunicazioni degli esiti dei controlli previsti** dagli artt. 54-bis, 54-ter e 54-quater, D.P.R. 633/1972;
- ▶ **avvisi di liquidazione dell'imposta**, nonché di **irrogazione delle sanzioni**, per i casi di **omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione** degli atti e **tardiva presentazione delle relative dichiarazioni**, dei seguenti tributi: **imposta di registro**, imposte **ipotecaria e catastale** e tasse ipotecarie, imposta sulle **successioni e donazioni**, imposta sui **premi delle assicurazioni**, imposta **sostitutiva sui finanziamenti**, imposta di **bollo, tributi speciali**;
- ▶ **inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni** per i casi di **omesso, insufficiente o tardivo versamento**;
- ▶ **ogni atto emesso** dall'Amministrazione finanziaria **a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni** presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

## **IMPOSTE DIRETTE E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI**

▶ **INDEDUCIBILE LA DIFFERENZA DA RECESSO LIQUIDATA DALLA SRL AL SOCIO USCENTE**  
Si segnala che con l'**Ordinanza n. 10815 del 22.04.2024**, la **Corte di Cassazione** è intervenuta sul tema della **rilevanza fiscale** della **differenza da recesso** corrisposta da una **società a responsabilità limitata al socio uscente**, propendendo per l'**indeducibilità** di tale somma.

Infatti, secondo la Suprema Corte, per la società l'ammontare corrisposto al socio uscente è da considerarsi come un'**anticipata liquidazione di redditi futuri** derivanti anche da **eventuali plusvalenze latenti** sui **beni dell'attivo** e da valori di **avviamento**; di conseguenza risulterebbe **indeducibile** dal reddito d'impresa **ex art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR**.

Sul tema in questione da tempo si contrappongono **orientamenti dottrinari discordanti**, generalmente **in funzione della motivazione societaria** per cui il socio esercita il diritto di **recesso**. Inoltre, si ha una **diversa rilevanza** nel differente caso di **recesso da una società di persone** rispetto al **recesso da una società di capitali**; nel primo caso (**società di persone**), la **differenza da recesso** è pacificamente riconosciuto abbia **rilevanza fiscale**, mentre nelle **società di capitali**, l'orientamento principale propende per l'**indeducibilità della differenza**, così come sostenuto dalla Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate con la Nota n. 11489/2007, mentre vi è un **orientamento minoritario** invece **favorevole alla deducibilità**.

Secondo i giudici della Suprema Corte, la **determinazione del valore** della quota **spettante al socio recedente** è da fondarsi sulla base della **redazione di una situazione contabile** da cui si evinca l'**effettivo valore economico dell'azienda** al momento del recesso, in modo da identificare due componenti:

- ▶ la prima, corrispondente al **rimborso della quota di capitale sociale versata dal socio** e delle eventuali riserve;
- ▶ la seconda, pari al **maggior valore economico** della società **al momento del recesso rispetto**

al **valore contabile** del patrimonio netto.

Per la Corte di Cassazione, dato che l'inquadramento tributario di tale somma è da ricondurre alle disposizioni civilistiche che regolano il recesso, in caso di **società di capitali la differenza da recesso non può** considerarsi come **componente negativa nel conto economico**, dovendosi invece incidere all'utilizzo delle **riserve** presenti nel patrimonio netto.

## **IMPOSTE INDIRECTE E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI**

- ▶ APPROVATO IL MODELLO DI FINE INCARICO DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

In tema di **tenuta delle scritture contabili**, si ricorda che, nell'ambito dell'**attuazione della Legge Delega fiscale**, l'art. 4 del D.Lgs. 1/2024 (cd. Decreto Adempimenti) ha introdotto (**comma 3-bis dell'art. 35, D.P.R. 633/1972**) la possibilità che, in caso di **variazione del luogo** in cui sono **tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti** (di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972), conseguente alla cessazione dell'incarico di conservazione, il **depositario cessato** possa **comunicare** all'Agenzia delle Entrate **la cessazione dell'incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente (depositante)** nei termini normativamente previsti.

Con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17.04.2024**, viene **approvato il modello** che l'**ex depositario** deve utilizzare per **eseguire la suddetta comunicazione**.

La **comunicazione**, che può essere **trasmessa dal depositario** solo a partire dal **giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni** previsto dal comma 3 del citato art. 35, deve essere **preceduta dall'avviso al cliente depositante dell'intenzione di effettuare la comunicazione** stessa all'Agenzia delle Entrate. Il modello contiene:

- ▶ il **codice fiscale** e i **dati anagrafici** del **depositario cessato**, persona fisica, o del rappresentante legale/negoziale, in caso di depositario sia diverso da persona fisica (in tale ultima ipotesi va indicato codice fiscale e denominazione/ragione sociale del depositario rappresentato);
- ▶ la **partita IVA del depositante**, nonché la data di intervenuta cessazione dell'incarico;
- ▶ la **modalità** con la quale il **depositante** è stato **preventivamente informato dal depositario** dell'**intenzione di comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico**, nonché l'**indirizzo di recapito** e la **data di invio della comunicazione**;
- ▶ la **data di sottoscrizione** e la **firma**.

Nel Provvedimento si specifica che la **comunicazione** deve essere **inviata dall'ex depositario** esclusivamente mediante una **procedura web** disponibile nell'**area riservata** del sito dell'Agenzia delle Entrate. La **data di disponibilità** della citata procedura web **sarà resa nota** con apposito **avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia**: da quel momento, **sarà possibile trasmettere** anche le **comunicazioni di cessazione di incarico** avvenute **dal 13.01.2024** (data di entrata in vigore della disposizione normativa).

Si precisa, inoltre, che a seguito dell'**acquisizione della comunicazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate, viene **rilasciata un'attestazione** che **riporta la data** a partire dalla quale il **luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti** sopra indicati si presume **coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante**, secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 35 richiamato. Si chiarisce, infine, che la **comunicazione del depositario**, con la relativa attestazione di cessazione, è resa **disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate** del sito dell'Agenzia delle Entrate.

## **AGEVOLAZIONI FISCALI E DI ALTRO GENERE**

- ▶ **AGGIORNAMENTO DEL MODELLO PER IL RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2015-2019**

Si segnala che, in merito alla **procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo** (ex art. 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021) sostenuti per il **periodo 2015-2019** (ex art. 3 L. 145/2013), il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2024** ha **aggiornato il modello** per la comunicazione dell'istanza di accesso alla procedura.

Il Provvedimento, connesso all'art. 5, comma 1-bis, D.L. 145/2023 (cd. "Decreto Anticipi"), definisce:

- ▶ le modalità operative ed i termini per effettuare l'eventuale **revoca** dell'accesso **alla procedura di riversamento** dei crediti indebitamente utilizzati.

*Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146".*

La **revoca** dell'istanza originaria, o dell'istanza sostitutiva, è **consentita** mediante la **presentazione di un'ulteriore istanza**, analoga all'originaria, o a quella sostitutiva, barrando la casella "Revoca Istanza".

La **revoca dell'istanza originaria**, o dell'**istanza sostitutiva**, è **ammessa fino al 30.06.2024**, a **condizione** che il **contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento** dell'unica soluzione o della prima rata. La revoca dell'istanza sostitutiva non riattiva in alcun caso quella sostituita.

Il contribuente, **successivamente alla revoca** ed **entro** il termine del **30.07.2024**, può sempre **presentare una nuova istanza**. Le istanze presentate fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione, sono ritenute comunque valide;

- ▶ i **nuovi termini** per l'**accesso alla** procedura di riversamento, con l'introduzione del **nuovo modello di domanda** aggiornato (e delle relative specifiche tecniche ed i controlli).

Il nuovo calendario per le istanze e i versamenti prevede:

- **entro il 30.07.2024**, la **presentazione della domanda di accesso** alla procedura;
- **entro il 16.12.2024**, il **versamento** dell'importo in un'**unica soluzione** o della **prima rata**;
- **entro il 16.12.2025**, il **versamento** della **seconda rata**;
- **entro il 16.12.2026**, il **versamento** della **terza** (ed ultima) **rata**.

- ▶ **REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

Si informa che è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** n. **80** del **05.04.2024** il **Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (MIMIT) n. 43 del **10.01.2024**, entrato in **vigore il 20.04.2024**, che prevede a regolare **la disciplina del sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese** (PMI) che intendono **realizzare un programma di investimento**, di cui all'**art. 21 del D.L. 34/2019**.

Si ricorda che tale disciplina prevede la **possibilità** che, **previo** il rispetto di **determinate condizioni**, sia **riconosciuto** alle **PMI** un **contributo** (finanziamento) per l'**acquisto di macchinari, impianti, attrezzature**, così come meglio definiti del meglio nel **Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.04.2022**.

Con la recente normativa (D.M. 43/2024) si provvede:

- ▶ sia ad **incrementare l'ammontare del contributo** a fronte degli investimenti riguardanti per l'appunto l'acquisto, da parte delle PMI di beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature), in attuazione delle misure previste dall'art. 2, D.L. 69/2013, cd. "Nuova Sabatini";
- ▶ sia a regolare e definire i **requisiti**, le **condizioni** e le **modalità** per l'**accesso delle PMI al contributo**, oltre che i **motivi di revoca dello stesso**.

Il contributo può essere richiesto da soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- ▶ risultino in possesso dei **requisiti** di cui all'**art. 7 del D.M. 22.04.2022**;
- ▶ siano costituiti in forma di **società di capitali**;
- ▶ **amministratori o soci non** siano **condannati** con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per il **reato ex art. 2632 del Codice Civile (formazione fittizia del capitale)**;
- ▶ non sia verificata l'esistenza di cause ostative come da norma antimafia (D.Lgs. 159/2011).

L'art. 11 del Decreto 43/2024 elenca le **ipotesi di revoca** del beneficio

La **condizione principale** per ottenere il contributo è che, **entro** la data di **presentazione della domanda** di contributo, la **PMI** deve avere **deliberato un aumento del capitale sociale** in misura **non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento**. Tale aumento:

- ▶ può essere effettuato **esclusivamente** nella forma del **conferimento in denaro**
- ▶ deve risultare dalla **delibera** adottata dalla PMI come **versamento in conto aumento capitale**;
- ▶ dev'essere **sottoscritto entro i 30 giorni successivi** alla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

A fronte dell'**aumento di capitale**, il **contributo è incrementato**:

- ▶ al **5%** per le **micro e piccole imprese**;
- ▶ al **3,575%** per le **medie imprese**.

Gli schemi da compilare per la richiesta del contributo e le istruzioni per la fruizione dell'agevolazione saranno definiti con il **Provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese**, che verrà pubblicato **entro l'01.07.2024**.

- ▶ APPROVATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E RICERCA E SVILUPPO

Si specifica che, in conseguenza della previsione normativa di cui all'**art. 6 del D.L. 39/2024** e di cui al **Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24.04.2024**, con il **Comunicato del 29.04.2024** il medesimo Ministero ha approvato i **modelli** da utilizzare per effettuare le due **comunicazioni**, sia quella "**preventiva**" sia quella "**consuntiva**", dei dati relativi agli **investimenti** in:

1. **beni strumentali nuovi**, di cui alla L. 178/2020 (cd. Industria 4.0); e
2. attività di **Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Design e Ideazione estetica**, comprese le attività di innovazione tecnologica per il raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui all'art. 1, commi 200-202, L. 160/2019).

Si tratta, in concreto, di un **aggiornamento dei modelli** in precedenza approvati con il **Decreto del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.10.2021**, previsti per comunicare i dati degli investimenti al fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

La **comunicazione preventiva** riguarda l'ammontare presunto degli **investimenti** che si intendono effettuare a decorrere **dal 30.03.2024** (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), oltre alla prevista ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione.

Per questi investimenti sono da comunicare in seguito i dati **a consuntivo**, come aggiornamento dei **dati precedentemente comunicati** all'atto del completamento degli investimenti stessi; la **comunicazione a consuntivo** (di completamento degli investimenti) va effettuata **anche per gli investimenti** nel periodo **01.01.2024 – 29.03.2024**.

Si precisa che, esclusivamente per gli investimenti **di cui al precedente punto 1.** (Industria 4.0) **effettuati nel 2023** è, inoltre, previsto che **la compensazione dei crediti maturati** e non ancora usufruiti sia **subordinata** all'invio di un'**apposita comunicazione**.

La **trasmissione delle comunicazioni** costituisce **presupposto** per l'**utilizzo dei crediti d'imposta in com-**

**pensazione** nel modello F24. In tal senso si ricorda che, in attesa dell'adozione del provvedimento in esame, con la **Risoluzione n. 19/E del 12.04.2024** per taluni codici tributo era stato **sospeso l'utilizzo in compensazione**.

I modelli (editabili) per l'effettuazione della comunicazione sono disponibili sul sito del GSE al seguente indirizzo:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta>

Ogni file deve essere firmato digitalmente e trasmesso (singolarmente) a mezzo PEC all'indirizzo [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it).

Per maggiori approfondimenti si rimanda alle nostre **Circolari** n. **13 del 03.04.2024** e n. **14 del 29.04.2024**.

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.*